

(N. 361)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro delle Finanze

(ZOLI)

di concerto col Ministro dell'Agricoltura e Foreste

(MEDICI)

e col Ministro del Bilancio

(VANONI)

NELLA SEDUTA DEL 26 GENNAIO 1954

Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie  
a favore della piccola proprietà contadina.

ONOREVOLI SENATORI,

*Scopo del provvedimento.* — L'applicazione pratica delle norme attualmente in vigore, relative ai benefici tributari per la formazione della piccola proprietà contadina introdotti con il decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni (decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242; decreto ministeriale 22 settembre 1948; legge 23 aprile 1949, n. 165; legge 29 luglio 1949, n. 473; legge 22 marzo 1950, n. 144; legge 19 maggio 1950, n. 333; legge 20 novembre 1951, n. 1354; legge 11 dicembre 1952, n. 2362), ha dato luogo a incertezze che hanno fatto insorgere un considerevole numero di controversie, spesso frustrando gli scopi stessi della legislazione di favore.

Perciò, sia per snellire il complesso di disposizioni contenute in numerose leggi sia per rendere le norme stesse più semplici e più chiare, è stato predisposto l'unito schema di disegno di legge, il quale coordina e in parte modifica le norme attuali.

Allo scopo poi di regolarizzare le situazioni venutesi a creare per effetto della incertezza sopra menzionata lo schema predisposto consente anche di riesaminare casi già investiti dalla decadenza, mediante una procedura semplice e chiara.

*Nuove disposizioni.* — È sembrato anzitutto necessario stabilire con maggiore chiarezza e con criteri di più ampia portata quali sono gli atti ammessi ai benefici tributari.

L'articolo 1 contiene l'elenco tassativo dei negozi giuridici ammessi alle agevolazioni. In detto elenco, agli atti già contemplati dalla legislazione precedente, sono aggiunti (con effetto innovativo, e non interpretativo) i seguenti:

atti di alienazione del diritto dell'enfiteuta;  
atti di affrancazione del fondo enfiteutico;  
atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente l'usufrutto e la nuda proprietà;

atti con i quali il nudo proprietario o lo usufruttuario acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprietà.

È sembrato opportuno inserire tra gli atti ammessi ai benefici quelli relativi alla *alienazione del diritto dell'enfiteuta*, perchè tali atti, al pari delle vendite dei fondi rustici, consentono, alle famiglie che dedicano abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra, di formare quel cespite di proprietà rustica necessario ad assorbire la mano d'opera della famiglia stessa.

Gli atti di *affrancazione del fondo enfiteutico* sono stati inclusi tra quelli ammessi ai benefici, perchè a mezzo di essi si completa nelle mani dei manuali lavoratori della terra quella disponibilità integrale del fondo che rappresenta lo scopo ultimo della formazione della piccola proprietà contadina.

Particolare importanza riveste l'ammissione ai benefici degli *atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente l'usufrutto e la nuda proprietà di un fondo rustico*.

In questi casi solo apparentemente l'acquisto della proprietà terriera si presenta frazionato, perchè i distinti diritti reali che ne risultano vengono trasferiti nelle mani dei componenti dello stesso nucleo familiare, le cui capacità lavorative rappresentano uno degli elementi comparativi per stabilire se la entità del fondo è idonea a dare alla famiglia degli acquirenti la possibilità di impiegare le proprie capacità lavorative.

Per le stesse ragioni per le quali è stato incluso tra gli atti ammessi ai benefici quello di affrancazione del fondo enfiteutico, sono stati inclusi anche gli *atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario acquista, ri-*

*spettivamente, l'usufrutto o la nuda proprietà*. Anche qui, invero, si tratta di negozi giuridici diretti a completare nella persona del manuale lavoratore della terra la formazione di quella piccola proprietà contadina che la legge intende favorire.

Nè per questo caso è da temere il pericolo di abusi, perchè, come disposto dal successivo articolo 2, l'acquirente deve trovarsi sempre nelle condizioni richieste dalla legge per potere usufruire delle agevolazioni.

Le agevolazioni tributarie dalle precedenti disposizioni elargite per la registrazione e le formalità ipotecarie degli atti sono state integrate con l'esonero dalle imposte di bollo altrimenti dovute sugli atti stessi.

L'articolo 2 sostituisce quella parte della legislazione attuale che dà luogo a controversie. Detto articolo, con norme più appropriate, elenca le condizioni e i requisiti necessari per l'ammissione ai benefici tributari.

Di tali condizioni e requisiti sono di carattere subiettivo quelli menzionati ai numeri 1, 3 e 4; è, invece, di carattere obbiettivo il requisito di cui al numero 2, che riguarda il fondo venduto o formante oggetto della enfiteusi.

L'articolo 3, utilizzando l'esperienza del passato, semplifica e riduce al minimo indispensabile le formalità necessarie per conseguire le agevolazioni, stabilendo che la prova della sussistenza delle condizioni e requisiti deve risultare:

a) *da una dichiarazione contestuale dell'acquirente o dello enfiteuta, attestante che il medesimo non è proprietario di altri fondi rustici ovvero che è proprietario di fondi di limitata entità, non sufficienti all'impiego della mano d'opera di lui e della sua famiglia; e che nel biennio precedente non ha venduto altri fondi rustici oppure ha venduto solo appezzamenti i quali complessivamente hanno una superficie non superiore ad un ettaro;*

b) *da un certificato dell'Ispettorato provinciale agrario attestante che l'acquirente o l'enfiteuta è persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra; e che il fondo è idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina.*

Per reprimere eventuali abusi da parte del contribuente, il secondo comma dell'articolo 3 stabilisce che, nel caso di *infedele dichiarazione*, oltre alle imposte ordinarie a carico di tutte le parti contraenti, è dovuta anche una *sopratassa* pari all'ammontare dei tributi recuperati a carico di colui che ha reso la dichiarazione infedele.

L'articolo 4 contiene le norme dirette a rendere più agevole la concessione dei benefici tributari. Infatti il citato articolo consente la concessione provvisoria dei benefici anche in base a un certificato preliminare dell'Ispettorato provinciale agrario, quando è in corso l'istruttoria per il rilascio del certificato definitivo. Questa norma già esiste nella legislazione vigente, però il testo predisposto la rende più completa, perchè stabilisce per la presentazione del certificato definitivo il termine di un anno, la cui mancanza nella legge attuale dà luogo a incertezze nella pratica applicazione delle norme di favore.

Per non danneggiare l'Erario, inoltre, l'articolo 4 stabilisce sostanzialmente una sospensione del corso della prescrizione nei confronti della Finanza, disponendo che l'azione per il recupero dei tributi ordinari si prescrive al compimento del terzo anno dalla scadenza del termine concesso alle parti per produrre il certificato definitivo.

Sempre ispirandosi a criteri di massima larghezza, l'articolo 5 consente la concessione dei benefici anche in via di rimborso, quando l'atto, pur contenendo la dichiarazione contestuale, per la quale nessuna deroga è consentita, abbia scontato i tributi ordinari per mancanza del certificato dell'Ispettorato provinciale agrario.

L'articolo 6 stabilisce la efficacia delle nuove norme nel tempo, disponendo che esse sono applicabili agli atti stipulati dopo l'entrata in vigore della legge e fino al 20 marzo 1957.

È stata ampliata la durata delle disposizioni di favore già prevista dalle vigenti leggi per il 20 marzo 1955, in considerazione della prossimità della scadenza di tale termine e della opportunità di prorogarlo.

Il secondo comma dell'articolo 6 lascia in vigore le disposizioni che non sono incompatibili con quelle contenute nello schema predisposto.

L'articolo 7, al primo comma, disciplina la *decadenza delle agevolazioni* per i casi in cui l'acquirente o l'enfiteuta, senza giusta causa, prima che siano trascorsi 5 anni dagli acquisti fatti a norma della legge, alieni volontariamente il fondo o i diritti parziari su di esso acquistati ovvero cessi dal coltivarlo direttamente; analogamente il secondo comma dello stesso articolo 7 commina la decadenza dai privilegi tributari nel caso in cui l'acquirente delle case di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, le alieni volontariamente o le conceda in locazione o le adibisca ad uso diverso da quello previsto dalla disposizione di favore durante il quinquennio dall'acquisto.

Nelle ipotesi contemplate dai predetti due commi l'acquirente o l'enfiteuta è tenuto al pagamento dei tributi ordinari.

L'accertamento di ogni causa di decadenza viene devoluto alla competenza dell'Ispettorato provinciale agrario, il quale è tenuto a darne comunicazione all'Intendenza di finanza.

Per evitare controversie sulla prescrizione del diritto della Finanza in caso di decadenza dalle agevolazioni, l'ultimo comma dell'articolo 7 stabilisce che tale diritto si prescrive col decorso di 20 anni dalla data di registrazione dell'atto.

*Disposizioni transitorie e finali.* — L'articolo 8 contiene disposizioni di carattere transitorio allo scopo di consentire la regolarizzazione, ai fini dell'ammissione al godimento dei benefici tributari, degli atti stipulati sotto l'impero delle leggi precedenti. Esso dispone che tali atti possono essere regolarizzati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, mediante domanda all'Intendenza di finanza corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario previsto dal secondo comma dell'articolo 4. Tra gli atti ammessi alla regolarizzazione con effetto retroattivo sono stati specificatamente indicati gli acquisti in comproprietà per quota indivisa, tenuto conto della circostanza che casi del genere sono frequenti, specialmente nel gruppo familiare, e che in tali ipotesi pure sussiste lo scopo di favorire la formazione di piccole proprietà rustiche, sia perchè ognuno degli acquirenti deve trovarsi nelle condizioni volute dalla legge, sia perchè il fondo o i fondi

comperati in comune debbono, nella loro entità complessiva, avere i requisiti stabiliti dalle norme di favore. Lo stesso articolo 8, inoltre, chiarisce che le sanzioni, per effetto della decadenza delle agevolazioni, si applicano in relazione al momento in cui si avvera la causa della decadenza, indipendentemente dall'epoca in cui l'atto è stato stipulato o registrato. È stato, altresì, previsto che, **insorgendo contestazioni sulla applicazione delle disposizioni di carattere tributario del provvedimento, le**

controversie rientrano nella competenza ordinaria delle commissioni amministrative previste dal decreto 7 agosto 1936, n. 1639, e successive modificazioni e integrazioni.

Con l'articolo 9 è stato introdotto l'esonero delle imposte di bollo per le attestazioni e le certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari e per le relative domande, stabilendosi, infine, che la legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Sono esenti dalla imposta di bollo e soggetti alla normale imposta di registro ridotta ad un decimo ed alla imposta ipotecaria nella misura fissa di lire 500 i seguenti atti posti in essere per la formazione o per l'arrotondamento della piccola proprietà contadina, quando ricorrono le condizioni e i requisiti previsti dall'articolo 2:

- 1) atti di compravendita;
- 2) atti di concessione, di alienazione del diritto dell'enfiteuta e di affrancazione del fondo enfiteutico;
- 3) atti di affitto e compartecipazione a migliorìa, con parziale cessione del fondo migliorato all'affittuario o compartecipante;
- 4) atti con i quali i coniugi ovvero i genitori e i figli acquistano separatamente l'usufrutto e la nuda proprietà;
- 5) atti con i quali il nudo proprietario o l'usufruttuario acquista, rispettivamente, l'usufrutto o la nuda proprietà.

Le agevolazioni tributarie di cui al primo comma sono applicabili anche agli acquisti a titolo oneroso delle case rustiche non situate sul fondo, quando l'acquisto venga fatto contestualmente in uno degli atti indicati al primo comma per l'abitazione dell'acquirente o dell'enfiteuta e della sua famiglia.

### Art. 2.

Le agevolazioni tributarie previste dall'articolo 1 sono applicabili quando:

- 1) l'acquirente o l'enfiteuta sia persona che dedica abitualmente la propria attività manuale alla lavorazione della terra;
- 2) il fondo venduto o concesso in enfiteusi sia idoneo alla formazione o all'arrotondamento della piccola proprietà contadina;
- 3) l'acquirente o l'enfiteuta non sia proprietario di altri fondi rustici ovvero quando l'acquisto o la concessione in enfiteusi sia effettuata allo scopo di arrotondare la sua proprietà rustica, non sufficiente all'impiego della mano d'opera di lui e della sua famiglia;
- 4) l'acquirente o l'enfiteuta nel biennio precedente all'atto di acquisto o della concessione in enfiteusi non abbia venduto altri fondi rustici oppure abbia venduto appezzamenti di terreno la cui superficie complessiva non sia superiore ad un ettaro.

### Art. 3.

Per conseguire le agevolazioni tributarie di cui alla presente legge l'acquirente o l'enfiteuta: a) deve dichiarare contestualmente nell'atto che trovasi nelle condizioni di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo precedente; b) deve produrre insieme con l'atto al momento della registrazione un certificato dell'Ispettorato agrario provinciale competente per territorio, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui ai numeri 1 e 2 dell'articolo precedente.

Nel caso di infedeltà delle dichiarazioni del contribuente previste dal comma precedente le parti contraenti sono solidamente tenute al pagamento dei tributi ordinari; la parte che ha reso la dichiarazione infedele è altresì tenuta a corrispondere una soprattassa irriducibile pari all'ammontare dei tributi recuperati.

#### Art. 4.

In luogo del certificato richiesto ai sensi del 1° comma, lettera b), dell'articolo precedente, può essere prodotta un'attestazione provvisoria dell'Ispettorato provinciale agrario, dalla quale risulti che sono in corso gli accertamenti per il rilascio del certificato.

In tale caso le agevolazioni tributarie sono concesse al momento della registrazione, ma entro un anno da tale formalità l'interessato deve presentare all'Ufficio del registro il certificato definitivo, attestante che i requisiti richiesti sussistevano fin dal momento della stipula dell'atto; in difetto sono dovute le normali imposte, salvo quanto stabilito dall'articolo seguente.

Nella ipotesi contemplata dal presente articolo l'azione della Finanza per il recupero delle imposte ordinarie si prescrive col decorso di tre anni dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

#### Art. 5.

Quando sia stata resa la dichiarazione contestuale di cui alla lettera a) dell'articolo 3 e non sia stato prodotto nè il certificato definitivo previsto dalla lettera b) dello stesso articolo 3, nè quello provvisorio previsto dal primo comma dell'articolo 4, sono dovute le normali imposte di registro e ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se, nel termine triennale di prescrizione, gli interessati presentino apposita domanda alla Intendenza di finanza competente per territorio, corredata dal certificato dell'Ispettorato provinciale agrario di cui al secondo comma dell'articolo 4.

#### Art. 6.

Le disposizioni contenute negli articoli precedenti si applicano agli atti che saranno stipulati dopo l'entrata in vigore della presente legge e fino al 20 marzo 1957.

Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, sono abrogate le disposizioni incompatibili con la presente legge contenute nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 7.

Decade dalle agevolazioni tributarie l'acquirente o l'enfiteuta il quale, senza giusta causa, prima che siano trascorsi cinque anni dagli acquisti fatti a norma della presente legge, aliena volontariamente il fondo o i diritti parziali su di esso acquistati, ovvero cessa dal coltivarlo direttamente.

Decade, altresì, dalle agevolazioni tributarie relative allo acquisto di case, di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, l'acquirente il quale, prima che siano trascorsi cinque anni dall'acquisto, aliena volontariamente la casa o la concede in locazione o la adibisce ad uso diverso da quello stabilito da detta disposizione.

Nelle ipotesi contemplate dai due commi precedenti, l'acquirente o l'enfiteuta è tenuto al pagamento dei tributi ordinari.

L'accertamento delle circostanze per le quali si verifica la decadenza stabilita dal presente articolo è demandato all'Ispettorato provinciale agrario, il quale deve comunicare all'Intendenza di Finanza i risultati degli accertamenti a tale fine effettuati.

L'azione della Finanza per il recupero delle imposte dovute nella misura ordinaria, per effetto della decadenza prevista dal presente articolo, si prescrive con il decorso di venti anni dalla data di registrazione dell'atto.

#### Art. 8.

Gli atti ammessi alle agevolazioni delle leggi precedenti, ivi compresi quelli di acquisto in comproprietà per quote ideali, possono essere regolarizzati ai fini delle agevolazioni

stesse in quel tempo vigenti, qualora le parti interessate, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentino apposita domanda all'Intendenza di finanza competente, corredata dal certificato di cui al secondo comma dell'articolo 4.

Le norme previste dall'articolo 7, in ordine alla decadenza delle agevolazioni tributarie, si applicano anche agli atti precedentemente stipulati o registrati quando la causa della decadenza si avvera sotto l'impero della presente legge.

Le controversie di natura tributaria relative all'applicazione della presente legge rientrano nell'ordinaria competenza delle Commissioni amministrative istituite con il regio decreto-

legge 7 agosto 1936, n. 1639, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1016, e successive modificazioni e integrazioni.

#### Art. 9.

Le attestazioni e certificazioni degli Ispettorati provinciali agrari previste nei precedenti articoli e le domande prodotte dagli interessati per conseguirle sono esenti dalle imposte di bollo.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.